REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 6 luglio 2007 - Deliberazione N. 1216 - Area Generale di Coordinamento N. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.ME.L.) - **Linee di indirizzo per lo svolgimento delle attività dell'anno scolastico 2007/2008 e approvazione del calendario scolastico. (Con allegati).**

PREMESSO

- che con il D.lgs 112/98 sono state delegate alla Regione funzioni amministrative in materia di istruzione, attribuendole, fra l'altro, la competenza dell'organizzazione della rete scolastica funzionale alla programmazione dell'offerta di istruzione, della programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale e della definizione del calendario scolastico;

- che la legge costituzionale n. 3/01 ha riconosciuto alla Regione la potestà legislativa, concorrente con quella dello Stato, in materia di istruzione;

- che la Regione Campania, nell'esercizio pieno del governo territoriale del sistema di istruzione, ha realizzato il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, ai fini dell'attribuzione dell'autonomia, prescindendo dalla consolidata prassi ministeriale della "razionalizzazione" fondata esclusivamente su rapporti numerici e privilegiando, al contrario, una procedura improntata alla garanzia della qualità dell'offerta, oltre che rispettosa della funzione di primaria importanza che la scuola svolge per la vita della collettività;

- che annualmente provvede, con uguale attenzione, alla programmazione della rete scolastica definita di concerto dal Comitato di Coordinamento Regionale per l'esercizio delle deleghe del D.L.vo 112/98 istituito con D.G. R n. 5486 del 15/11/2002;

- che, nell'esercizio delle richiamate competenze, ha avviato dall'a.s. 2003/2004, mediante l'Accordo-quadro tra MIUR- MLPS- Regioni e Autonomie Locali, approvato dalla Conferenza Unificata il 19 giugno 2003, la realizzazione di una offerta formativa integrata di istruzione e formazione professionale, che consente di assicurare ai giovani in possesso del diploma di licenza media percorsi formativi alternativi a quelli tradizionali dell'istruzione;

- che, parimenti, ha provveduto annualmente alla definizione del calendario scolastico nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche così come regolata dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e della normativa statale di settore;

- che, più recentemente, con atto deliberativo di G.R. n. 1871 del 23 novembre 2006 recante "Linee guida per il contrasto alla dispersione scolastica e per i nuovi percorsi integrati", ha definito una strategia complessiva che vede coinvolti tutti i soggetti interessati al sistema educativo/formativo della Regione, a sostegno dell'esercizio pieno del diritto allo studio lungo tutto il percorso scolastico, nonché di prevenzione, contrasto e recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi formativi, mediante:

a) azioni di monitoraggio dei percorsi scolastici e delle frequenze degli studenti tramite l'Anagrafe scolastica;
b) azioni preliminari di scouting;
c) azioni permanenti di orientamento;
d) attivazione di nuovi percorsi integrati di istruzione e formazione;
e) attivazione di percorsi alternativi di istruzione e formazione a carattere fortemente sperimentale;

- che in attuazione delle citate Linee guida, ha attivato con il D.D. 538/2006, a partire dall'a.s. 2006/2007, nuovi percorsi integrati di istruzione e formazione (OFI) che - mediante il ricorso alla programmazione congiunta tra docenti dell'istruzione e della formazione e l'adozione di metodologie didattiche più flessibili - assicurano, sulla base della piena integrazione del sapere e del saper fare, il neces-

sario equilibrio fra formazione culturale e formazione professionale, per costruire una nuova modalità di approccio alle esigenze formative del singolo e del territorio;

- che sono stati avviati, inoltre, con D.D. 141 del 14/05/2007, a partire dall'a.s. 2007/2008, percorsi biennali alternativi di istruzione e formazione, a carattere fortemente sperimentale (PAS), per i giovani che risultano fuori dal sistema scolastico - con una prassi didattica e metodologica fortemente integrata e supportata, che coinvolge scuole, enti di formazione e imprese - finalizzati a riportare e mantenere dentro il sistema di istruzione i giovani dispersi e far conseguire loro una qualifica professionale regionale di 1° livello;

CONSIDERATA

- l'azione regionale sin qui svolta, concretizzatasi nelle azioni sopra descritte, è stata finalizzata a sostenere la piena attuazione del diritto allo studio in una regione ancora caratterizzata da alti livelli di dispersione scolastica e di abbandono dei percorsi formativi, generati da emarginazione e disagio che penalizzano ampie fasce sociali in difficoltà per l'accesso ai saperi, alle nuove tecnologie ma anche, semplicemente, a spazi di relazione e socializzazione ;

- altresì, l'azione di programmazione e di supporto finanziario degli interventi in materia di edilizia scolastica, finalizzata oltre che alla messa in sicurezza e recupero degli edifici, al potenziamento delle strutture ai fini dell'arricchimento dell'offerta educativa e didattica;

- che, comunque, l'azione regionale è costantemente tesa ad adottare i provvedimenti più idonei a garanzia della qualità dell'offerta educativo/formativa, nell'ottica della piena attuazione del diritto allo studio;

PRESO ATTO

- di quanto disposto dalla Circolare n. 51 del 12 giugno 2007 del Ministro della Pubblica Istruzione, emanata in ottemperanza del comma 605 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che dispone, fra l'altro, la revisione a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008 dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi;

VALUTATE

- negativamente le ricadute sul sistema scolastico campano delle operazioni di razionalizzazione richieste in applicazione delle disposizioni della citata Circolare ministeriale;

RILEVATO

- che le richiamate disposizioni ministeriali hanno previsto l'attivazione di necessari momenti consultivi dell'Ufficio Scolastico Regionale con l'Assessore regionale con delega all'Istruzione al fine di acquisirne gli orientamenti, in vista di una programmazione integrata dell'offerta formativa;

PRESO ATTO

- delle risultanze dell'incontro tenuto il 25 giugno2007 dall'Assessore regionale all'Istruzione con il Direttore Generale dell'USR per la Campania, nel corso del quale sono stati esaminati i diversi aspetti della questione non solo con riferimento agli organici e alla distribuzione degli alunni per classe, ma anche ai temi dell'edilizia scolastica ed alla formazione del personale di sostegno ed ausiliario, meglio esplicitate nel documento di indirizzo per lo svolgimento delle attività dell'a.s. 2007/2008 (allegato A) che forma parte integrante del presente provvedimento;

CONSIDERATO

- che la sentenza della Corte costituzionale n. 13/2004 ha riaffermato la competenza delle Regioni per la distribuzione degli organici in quanto indispensabile e funzionale alla programmazione della rete e dell'offerta, da esercitarsi, nelle more dell'attuazione del Titolo V della Costituzione, dalle Regioni che si sono dotate di apposita normativa;

VISTO

- l'ordine del giorno, approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome in data 14-09-2006 nel quale i Presidenti delle Regioni e Province autonome, respingendo un approccio alla politica dell'istruzione fondato più sui tagli che non su scelte di qualità, hanno richiamato l'attenzione, anche nel quadro di una reale applicazione della riforma del titolo V della Costituzione, alla qualità dell'offerta, anche con specifico riguardo al mantenimento ed alla valorizzazione delle scuole di piccole realtà territoriali, quale scelta politica importante, agendo sui parametri di calcolo del personale docente in modo tale da renderli più rispondenti alle reali esigenze formative del territorio;

CONSIDERATO

- quanto affermato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nel Master Plan delle azioni per il settore istruzione, in attuazione del Titolo V della Costituzione - approvato in data 14-12-2006 - con specifico riferimento alla gestione organizzativa del personale della scuola;

RITENUTO

- di dover sostenere la piena attuazione del diritto allo studio anche mediante una puntuale valutazione dei reali fabbisogni educativi del territorio;

- di dover procedere, nel rispetto delle norme di decentramento e di riforma costituzionale e nelle more della definizione dei tempi e delle modalità delle procedure di gestione organizzativa del sistema territoriale della scuola, alla definizione di una complessiva azione regionale finalizzata al sostegno di un regolare svolgimento dell'a.s. 2007/2008;

- di dover sostenere le azioni più opportune rispetto alle priorità emerse nel corso del confronto con l'Ufficio Scolastico Regionale del 25 giugno 2007, approvando il documento di indirizzo per lo svolgimento delle attività dell'a.s. 2007/2008 (allegato A) che forma parte integrante del presente provvedimento;

- di dover opportunamente richiamare la necessità, da parte dei Dirigenti Scolastici, dell'applicazione, per la composizione delle classi, dei criteri che hanno sin qui consentito interventi di organizzazione ottimale del sistema scolastico regionale, piuttosto che di razionalizzazione, curando, ad un tempo, la migliore distribuzione del personale docente in modo da renderla più rispondente alla esigenze formative degli alunni e della collettività interessata;

- di dover, inoltre, nell'ambito dell'indicata azione di governo, approvare il calendario scolastico per l'a.s. 2007/2008 ai fini di una puntuale organizzazione delle attività didattiche, come definito nell'allegato (B) che forma parte integrante del presente provvedimento, fatta salva la possibilità da parte della Giunta Regionale di emanare, di concerto con la Direzione Scolastica Regionale per la Campania, eventuali ulteriori disposizioni che, in fase attuativa, si rendesse necessario impartire per assicurare una corretta applicazione del presente provvedimento e nel caso di eventi imprevisti che impongano modifiche e adattamenti del medesimo;

VISTI

- l'art. 21 della legge n. 59, del 15 marzo 1997;

- l'art. 138 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che delega alle Regioni, tra l'altro, la programmazione dell'offerta formativa integrata di istruzione e formazione e la connessa programmazione della rete scolastica;
- l'art. 3 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che reca modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 13/2004 ;
- l'art. 74 del D. L.vo 14 aprile 1994, n. 297, così come modificato dall'art. 1 del D.L. 253/95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 352;
- l'art. 193 del D.L.vo 10 aprile 1994, n. 297 che prescrive che le operazioni di scrutinio devono essere svolte dalle Istituzioni scolastiche al termine delle lezioni;
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 5486 del 15/11/2002 con cui è stato istituito il Comitato di Coordinamento Regionale per l'esercizio delle deleghe del D.L.vo 112/98;
- la legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'Istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1871 del 23 novembre 2006 recante "Linee guida per il contrasto alla dispersione scolastica e per i nuovi percorsi integrati",
-il comma 605 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);
- la circolare n. 51 del 12 giugno 2007 del Ministro della Pubblica Istruzione con la quale sono impartite disposizioni in ordine all'adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto;
- l'Ordinanza Ministeriale del MPI n. 26, del 15 marzo 2007;

PROPONE e la Giunta in conformità
a voti unanimi

DELIBERA

per le considerazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate

- di sostenere la piena attuazione del diritto allo studio anche mediante una puntuale valutazione dei reali fabbisogni educativi del territorio;

- di procedere, nel rispetto delle norme di decentramento e di riforma costituzionale e nelle more della definizione dei tempi e delle modalità delle procedure di gestione organizzativa del sistema territoriale della scuola, alla definizione di una complessiva azione regionale finalizzata al sostegno di un regolare svolgimento dell'a.s. 2007/2008;

- di sostenere le azioni più opportune rispetto alle priorità emerse nel corso del confronto con l'Ufficio Scolastico Regionale del 25 giugno 2007, approvando il documento di indirizzo per lo svolgimento delle attività dell'a.s. 2007/2008 (allegato A) che forma parte integrante del presente provvedimento;

- di richiamare, opportunamente, la necessità, da parte dei Dirigenti Scolastici, dell'applicazione, per la composizione delle classi, dei criteri che hanno sin qui consentito interventi di organizzazione ottimale del sistema scolastico regionale, piuttosto che di razionalizzazione, curando, ad un tempo, la migliore distribuzione del personale docente in modo da renderla più rispondente alla esigenze formative degli alunni e della collettività interessata;

- di approvare il calendario scolastico per l'a.s. 2007/2008 ai fini di una puntuale organizzazione delle attività didattiche, come definito nell'allegato (B), che forma parte integrante del presente provvedimento, fatta salva la possibilità da parte della Giunta Regionale di emanare, di concerto con la Direzione Scolastica Regionale per la Campania, eventuali ulteriori disposizioni che, in fase attuativa, si rendesse ne-

cessario impartire per assicurare una corretta applicazione del presente provvedimento e nel caso di eventi imprevisti che impongano modifiche e adattamenti del medesimo;

- di dare incarico all'Assessore all' Istruzione , Formazione, Lavoro nell'esercizio dell'azione dei governo territoriale del sistema di istruzione, di adottare i provvedimenti necessari per la migliore risoluzione delle criticità rilevate a garanzia della qualità dell'offerta educativo/formativa;

- di inoltrare il presente provvedimento all'Assessorato all'Istruzione, all'AGC 17, al Settore Istruzione e Cultura, all'Ufficio Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione sul BURC e sul sito www.regione.campania.it.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

Giunta Regionale della Campania

Allegato A

Documento di indirizzo per lo svolgimento delle attività dell'a.s. 2007/2008

Il comma 605 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) dispone, fra l'altro, la revisione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4.

Con circolare n. 51 del 12 giugno 2007 il Ministro della Pubblica Istruzione ha dato disposizioni in merito alla attuazione del richiamato comma 605, invitando i dirigenti scolastici *che hanno operato con flessibilità nella fase di determinazione dell'organico di diritto ad attivare le azioni di adeguamento in organico di fatto mediante una rigorosa "razionalizzazione"* delle effettive esigenze di personale, tenendo ad un tempo conto dell'effettivo incremento degli alunni.

L'intervento di "razionalizzazione" promosso dalle disposizioni della Finanziaria 2007 ha prodotto, nel sistema scolastico della Regione Campania, classi notevolmente eccedenti il massimo previsto dalla normativa vigente soprattutto, ma non solo, nella scuola secondaria di secondo grado con picchi di affollamento oltre i 30 alunni, anche in classi frequentate da alunni diversamente abili.

Tali condizioni, derivanti da una mera "razionalizzazione " dell'offerta piuttosto che da una ottimale organizzazione della stessa, come opportunamente rappresentato dall'Assessore all'Istruzione al Direttore Generale dell' USR nell'incontro previsto dalla stessa CM n. 51 del 12 giugno 2007, non consentono un pieno esercizio del diritto allo studio che, nello specifico della Regione Campania, segnata da alti tassi di insuccessi e di evasione scolastica, resta ancor più un diritto inalienabile del singolo e della collettività.

Il confronto ha consentito di focalizzare scelte ed azioni indispensabili, che richiedono anche la partecipazione attiva dei Dirigenti scolastici, per garantire una qualità dell'offerta in grado di corrispondere alle esigenze formative degli alunni e della collettività interessata:

- il numero di alunni per classi non può essere superiore ad un max di 25;
- il numero degli alunni per classi in presenza di alunni diversamente abili non può essere superiore ad un max di 20;
- assicurare l'adeguatezza delle strutture scolastiche in caso di sdoppiamenti di classi e di potenziare l'offerta mediante l'attivazione di palestre, laboratori ecc.;
- promuovere la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti di sostegno;
- incentivare la formazione del personale ausiliario.

La qualità dell'offerta che passa, anche e soprattutto, per un corretto rapporto docente/discente, coniugata ad adeguate modalità di fruizione della stessa, gioca un ruolo educativo primario, in quanto il "bene stare" a scuola di studenti e insegnanti ha un impatto positivo sui risultati dell'apprendimento.

Per contro, il previsto sovraffollamento delle classi, con picchi già registrati di oltre 30 alunni anche in quelle frequentate da alunni diversamente abili, rende inattuabile il pieno esercizio del diritto allo studio ed è, pertanto, indispensabile che il numero di alunni per classe si attesti su un massimo di 25 alunni, ridotto ad un massimo di 20 in presenza di alunni diversamente abili.

Se tale distribuzione dovesse comportare la necessità di sdoppiare le classi e di reperire eventualmente nuove aule, tale necessità dovrà essere soddisfatta mediante l'utilizzo di risorse aggiuntive, specificamente attribuite dal MPI, da destinare a Province e Comuni per il reperimento di strutture idonee e sufficienti.

Peraltro, gli aspetti connessi con la qualità e le condizioni dell'architettura scolastica restano oggetto di attenta considerazione a livello regionale, supportata anche dai proficui stanziamenti annualmente appostati in bilancio. Pur tuttavia l'eventuale necessità di reperimento di idonei locali aggiuntivi non può prescindere da una chiaro e preciso intervento del livello centrale.

Pari rilievo assume il tema degli alunni diversamente abili, anche con riferimento alla loro distribuzione per classi che a volte, in situazioni di maggiore presenza, stante anche la necessità di un'opportuna interazione delle attività degli insegnanti di sostegno fra loro e con gli insegnanti titolari di cattedra, può alterare un rapporto numerico adeguato alle esigenze dell'attività curriculare, con ricadute sull'organizzazione del lavoro di classe e sul conseguimento degli apprendimenti di tutti gli alunni.

Si rileva, pertanto, l'esigenza di una valutazione attenta delle situazioni più delicate che meritano l'impegno di tutti i soggetti istituzionali interessati per consentire, mediante un'adeguata disponibilità delle strutture e del personale docente e di sostegno, di rendere effettivo e più agevole il percorso di apprendimento e di formazione di tutti gli alunni.

A tali fini, occorre assicurare agli alunni diversamente abili l'assistentato materiale di competenza, secondo il contratto nazionale, del personale ausiliario. I Dirigenti scolastici della Campania sono chiamati ad attivare in tal senso il personale ausiliario della scuola, richiamandolo ad una più puntuale assunzione di impegni. Si renderà necessario a sostegno dell'azione dei Dirigenti individuare opportune forme di incentivazione alla formazione di detto personale.

Giunta Regionale della Campania

Allegato B

CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2007/2008

VISTO l'art. 3 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che reca modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTO l'art. 21 della legge n. 59, del 15 marzo 1997;

VISTO l'art. 138 comma1. lett. d) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che delega alle Regioni, tra l'altro, la determinazione del calendario scolastico a decorrere dall'anno scolastico 2002/2003;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59", con particolare riferimento al comma 2 dell'articolo 5, che prescrive che le Istituzioni scolastiche possono adottare adeguamenti al calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lett. d) del D. L.vo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'Istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

VISTO l'art. 74 del D. L.vo 14 aprile 1994, n. 297, così come modificato dall'art. 1 del D.L. 253/95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 352;

VISTO l'art. 193 del D.L.vo 10 aprile 1994, n. 297 che prescrive che le operazioni di scrutinio devono essere svolte dalle Istituzioni scolastiche al termine delle lezioni;

VISTO l'art. 74, del D.L.vo 297/94 che prescrive che le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, nonché attività di aggiornamento, si svolgano nel periodo compreso fra il 1° settembre ed il successivo 30 giugno, con conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità;

RICHIAMATA la competenza statale in relazione:

- alla determinazione per l'intero territorio nazionale della data di inizio (prima prova) degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
- alla determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale;

RICHIAMATA, altresì, la specifica competenza delle Regioni nell'indicare il numero di giorni di lezione ed un ulteriore congruo numero di giorni per attività programmate nei Piani dell'offerta formativa dalle Istituzioni scolastiche, ai sensi dei commi 3. e 7. bis del citato articolo 74 del D. L.vo 297/94;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale del MPI n. 26, del 15 marzo 2007, in cui viene determinata per il giorno 20 giugno 2007 la data di inizio, per l'intero territorio nazionale, degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore relativi all'a.s. 2006/2007 e visto, altresì, il calendario delle festività civili nazionali;

CONSIDERATA l'opportunità di determinare un calendario dell'attività scolastica che coniughi le competenze proprie della Regione con quelle delle Istituzioni scolastiche nel rispetto delle esigenze del territorio e delle famiglie, ponendo la dovuta attenzione all'organizzazione dei servizi pubblici, in particolare a quelli di trasporto;

DATO ATTO del parere favorevole del Comitato di Coordinamento Regionale per l'attuazione del D.L.vo 112/98 istituito con D.G.R n. 5486 del 15/11/2002, di cui è componente anche il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, circa la proposta di calendario per l'anno scolastico 2007/2008, con inizio il giorno 17/09/2007 e termine il giorno 7/06/2008;

SENTITE le OO.SS. e le Associazioni dei Dirigenti Scolastici e degli Studenti ;

E' STABILITO il calendario scolastico 2007/2008 per la Regione Campania come di seguito indicato:

1. Al fine di adottare comportamenti omogenei in tutto l'ambito regionale, il calendario fissa, per tutte le scuole, date di inizio e fine delle lezioni e durata dei periodi di vacanza.

2. Nelle Scuole e negli Istituti di tutti gli ordini e gradi, ubicati nel territorio della Regione Campania, le lezioni per l'anno scolastico 2007/2008 hanno inizio il 17 settembre 2007 e terminano il 7 giugno 2008, per un totale previsto di n. 206 giorni di lezione. Nelle scuole dell'infanzia le attività educative terminano il 30 giugno 2007.

3. Le istituzioni scolastiche, per motivate esigenze, possono anticipare e, anche con riferimento alla vocazione turistica del territorio, posticipare, per non più di cinque giorni la data di inizio delle attività scolastiche, previo accordo con i Comuni interessati all'organizzazione dei servizi di supporto e dandone comunicazione, ad accordo avvenuto, all'Assessorato regionale all'Istruzione, alla Direzione scolastica regionale e all'USP territorialmente competente.

4. Relativamente alle scuole dell'infanzia, nel periodo successivo al 14 giugno e sino al 30 giugno, termine ordinario delle attività educative, le istituzioni scolastiche interessate possono prevedere, nell'ambito delle complessive attività individuate nel P.O.F., il funzionamento delle sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla base delle effettive esigenze delle famiglie.

5. Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti è il seguente:

- tutte le domeniche;
- il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
- l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
- il 25 dicembre, Natale;
- il 26 dicembre, Santo Stefano;
- il 1° gennaio, Capodanno
- il 6 gennaio, Epifania;
- il giorno di lunedì dopo Pasqua;
- il 25 aprile, anniversario della liberazione;

- ∉ il 1° maggio, festa del Lavoro;
- ∉ il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
- ∉ la festa del Santo Patrono.

6. Le vacanze natalizie saranno fruite dal 24 dicembre 2007 al 6 gennaio 2008 .

7. Le vacanze pasquali saranno fruite dal 20 marzo 2008 al 25 marzo 2008 compreso.

8. Sono fatti salvi gli adattamenti del calendario scolastico, esercitabili nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche così come regolamentate dal DPR n. 275 del 1999, nel rispetto del disposto dell'art. 74, comma 3. del D. Lgs. n. 297 del 1994, tenuto conto che il limite numerico è pari a 200 giorni di effettiva lezione.

9. Qualora la ricorrenza del Santo Patrono ricada in un giorno in cui non si effettuano lezioni o attività educative, i Consigli di Circolo o di Istituto non possono consentirne il recupero in altro giorno del calendario scolastico.

10. I Dirigenti Scolastici, a seguito di apposita concertazione con le rappresentanze delle diverse componenti della scuola (docenti, studenti, genitori, ecc.), in presenza di una rilevante componente studentesca appartenente a diverse comunità etniche e/o religiose – nell'ambito della programmazione delle giornate di cui al punto 8. – possono utilizzare una di tali giornate per importanti ricorrenze, quali, ad esempio, il Capodanno Cinese o la fine del Ramadan, dandone comunicazione all'Assessorato regionale all'Istruzione, alla Direzione scolastica regionale e all'USP territorialmente competente.